



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

Deliberazione n. 4
del 22/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019

L'anno **2019** addì **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **19:00** in **BRENTINO BELLUNO**, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	MAZZURANA ALBERTO	X	
2	ZANGA MASSIMO	X	
3	CRISTOFORETTI STEFANO	X	
4	AGNELLINI MARTA	X	
5	CASTELLETTI SEBASTIANO	X	
6	DALL' ORA MARCO	X	
7	VERONESI TIBERIO	X	
8	RUBINACCIO ALESSANDRO		X
9	ASILEPPI VIRGILIO		X
10	CASTELLETTI BEATRICE		X
11	SCALA ALESSANDRO	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. **ORONZO CAMASTA**.

Il Sig. **MAZZURANA ALBERTO** nella qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a discutere e deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato, depositata agli atti e disponibile presso gli Uffici comunali unitamente ai relativi allegati.

Il Presidente apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del giorno, avente ad oggetto **CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019**, ed i relativi allegati.

In particolare, dichiara di essere ben consapevole che le aliquote sono alte, ma sottolinea che occorre preservare gli equilibri di bilancio e i servizi da erogare alla cittadinanza. Così anche per la Tasi e l'addizionale Irpef.

Dopo l'esposizione del Sindaco, non si registrano altri interventi.

Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione e dei suoi allegati, si passa alla votazione.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione e dei suoi allegati;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei Consiglieri presenti;

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro) e consegnata copia in Comune;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Brentino Belluno) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) situati in zona montana

-Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

-Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

-Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

-Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2019;

Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 18/10/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021;

Vista la propria deliberazione n. 3 del 22/03/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato la

nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni; - la Legge 28.12.2015, n. 208;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	8
FAVOREVOLI	7
ASTENUTI	1 (Scala)
CONTRARI	0

DELIBERA

1. Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 35 del 30 luglio 2015;

3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2019 come segue:

- aliquota categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 4,0%
- aliquota ordinaria 8,6 %

4. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli in zona montana;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro) e consegnata copia in comune;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento

comunale di applicazione dell'IMU;

7. di dare atto che per gli edifici soggetti l'aliquota ordinaria è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
8. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificazioni con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
9. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	8
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di dover procedere all'approvazione del bilancio 2019-2021 nei termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ALBERTO MAZZURANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ORONZO CAMASTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
ANNO 2019**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto FERRARI VILER, quale responsabile di Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 19/03/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VILER FERRARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto FERRARI VILER, quale Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto, visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente, esprime, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 19/03/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VILER FERRARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata secondo le forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Oronzo CAMASTA)